CAMERA DEI DEPUTATI N. 1303

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GASPARRI, LA RUSSA

Istituzione dell'albo professionale dei gestori ed operatori di apparecchi elettronici, automatici e semiautomatici per il trattenimento, il gioco di abilità e la distribuzione di beni e servizi

Presentata il 30 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'iniziativa legislativa di cui ci stiamo occupando viene qui riproposta per la quarta volta; infatti già nel 1991 nella X legislatura, nel 1992 nella XI legislatura e nel 1994, all'inizio della XII legislatura, il Parlamento italiano è stato investito di questo problema su sollecitazione esterna di una organizzazione di categoria (il SINDAUT-CISL), sollecitazione prontamente raccolta non solo dai firmatari della proposta di legge, ma da molte forze politiche e singoli parlamentari. Del resto il problema del riconoscimento giuridico della attività di gestione di apparecchi da trattenimento e della conseguente istituzione dell'Albo professionale emerge in tutta la sua importanza proprio perché si tratta di attività inserita profondamente nel « sociale », tanto è vero che anche il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) già dal 1991 ha assunto una importantissima iniziativa concretizzatasi nella organizzazione di una serie di *Forum* che hanno avuto ad oggetto le nuove professioni e la necessità di addivenire ad un riconoscimento giuridico della figura di coloro che ad esse si dedicano. Tra queste nuove professioni fu individuata anche quella di « gestore di apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento », e quindi la nostra iniziativa si colloca perfettamente nel solco trac-

ciato da un organismo – il CNEL appunto – che istituzionalmente si occupa anche di queste problematiche.

Onorevoli colleghi, il riconoscimento giuridico e l'istituzione dell'albo professionale per i gestori di apparecchi automatici da trattenimento si basa, a nostro avviso, su importanti argomentazioni giuridiche e sociologiche che rendono, fra l'altro, urgente un simile provvedimento.

Da tempo sociologi e psicologi hanno rivolto attenzione al problema del tempo libero: per usare una terminologia più recente, del « tempo fuori lavoro ».

È un dato di fatto che nelle moderne società industriali il « tempo fuori lavoro » tende ad un progressivo aumento; altrettanto fondata è la constatazione che esso rappresenta ormai un nuovo stile di vita, per così dire, e cioè un insieme di valori, di simboli, di modelli di comportamento – promossi di frequente da abili aziende pseudo-culturali o addirittura economiche – e diffusi attraverso i mezzi di comunicazione di massa e la dinamica delle interrelazioni sociali. Il « tempo fuori lavoro » appare come un tempo di riposo e di svago, diretto tendenzialmente al ristoro delle forze affaticate dal lavoro; ed è diventato un nuovo campo di attività individuale e collettivo, nel quale viene lasciato all'individuo uno spazio più ampio di libertà e spontaneità rispetto alla vita di lavoro.

Probabilmente la migliore definizione del tempo libero è quella formulata dal sociologo francese Joffre Dumazedier, secondo cui esso è un insieme di occupazioni alle quali l'individuo può dedicarsi di buon grado sia per riposarsi sia per divertirsi, sia per sviluppare la sua partecipazione sociale volontaria, la sua formazione disinteressata, dopo essersi liberato da tutti gli obblighi professionali, familiari o sociali. La funzione compensatrice e riequilibratrice del « tempo fuori lavoro » e la sua funzione positiva sono state poste molto bene in luce da un altro sociologo francese, Georges Friedmann, secondo cui, nelle condizioni tecniche e sociali della grande industria, la vera vita di molti lavoratori non può essere vissuta che nelle ore di riposo. Lo svago, in particolare, rappresenta la condizione stessa di uno sviluppo personale, umano. La ricreazione e lo svago si concretano in attività o situazioni che comportano di solito un abbandono temporaneo delle consuete occupazioni ed alle quali l'individuo si dedica per soddisfare il suo bisogno di cambiamento.

Mediante la ricreazione e lo svago, infatti, l'individuo trae sollievo dalla vita quotidiana, dalla noia e dalla fatica, spesso anche psicologica, riacquistando energie fisiche e psichiche utili alla ripresa delle sue attività professionali. Appare evidente, pertanto, il rilievo sociale del tempo « fuori lavoro » ed infatti il diritto dell'individuo alla sua fruizione è affermato, oltre che da numerose carte costituzionali, anche dalla Carta delle Nazioni Unite, secondo la quale « ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendone in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite » (articolo 4).

Passando ora ad esaminare in particolare lo svago è da dire che gli antropologi culturali (vedi ad esempio Catemario) hanno rivolto da tempo la loro attenzione a tale fenomeno, che rappresenta una delle forme in cui si esplica « il tempo fuori lavoro » distinguendo in esso due categorie fondamentali: il gioco ed il divertimento. Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo, è stata posta in luce la crisi dei più importanti rami dello spettacolo (cinema, teatro) ed è stato osservato che il « tempo fuori lavoro » si è concentrato verso divertimenti al chiuso, in particolare verso forme di divertimento come i *flipper*, i videogiochi, il *bowling*, eccetera, forme che rappresentano un aspetto della mutata struttura socio-economica delle società contemporanee.

È un dato di fatto che l'uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da gioco e trattenimento, come forma di impiego del « tempo fuori lavoro », si è ormai generalizzato, nel senso che ad essi accedono giovani e non giovani di ogni categoria e ceto sociale con implicazioni rilevanti di natura psico-sociologica ed economica. Alle forme, per così dire, primitive di divertimento automatico *(flipper)* si sono

affiancate forme sempre più nuove ed aggiornate, aventi finalità didattiche ed educative di rilievo (i tele-*quiz*, le microguide, i *computer*, i simulatori di volo, i tiri a segno elettronici, eccetera). L'uso sempre più esteso di tali apparecchi è testimoniato dall'accrescersi delle spese del pubblico per il divertimento automatico. Secondo i dati rilevati dalla SIAE, già nel 1977 la spesa è stata di circa lire 27 miliardi, per salire a 375 miliardi nel 1992, il che ha posto il settore al quinto posto nella graduatoria dei modi d'impiego del tempo fuori lavoro, dopo il cinema, la televisione, il ballo e lo sport. Le indagini eseguite a Roma dal Centro italiano femminile hanno accertato, inoltre, che la maggior parte dei giovani utilizza il tempo libero in prevalenza mediante l'uso di apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

Appare opportuno, a questo punto, esaminare – molto sommariamente – gli aspetti giuridici e psicologici dell'uso degli apparecchi in questione.

In ordine ai primi, c'è da dire che, come è noto, il legislatore, intervenendo nel 1965 nel particolare settore (legge 20 maggio 1965, n. 507), vietò l'uso degli apparecchi automatici e dei congegni semiautomatici da gioco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie, determinando poi quali apparecchi dovessero essere considerati tali (e cioè quelli che potevano dar luogo a scommesse o che consentivano la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione).

Con circolare n. 10.20612/120001 del 10 novembre 1965, il Ministro dell'interno inserì nell'elenco degli apparecchi non consentiti anche i *flipper* che consentissero il prolungamento della partita.

La maggioranza delle magistrature di merito, soprattutto i pretori, non condivisero tale interpretazione, assolvendo i gestori e gli esercenti denunziati dall'autorità di pubblica sicurezza. La Suprema corte invece eresse, sin dai primi tempi, un vero e proprio « muro » di sentenze favorevoli al contenuto della circolare di cui sopra, « muro » che può dirsi ormai consolidato (vedi, tra le altre, la sentenza della Cassazione penale, Sezione prima, del 13 ottobre 1976). La stessa Corte costituzionale, investita della questione a seguito di ordinanze di rimessione dei giudici di merito, ha ritenuto ragionevole e giustificato il divieto dei *flipper* che consentono il prolungamento della partita (cfr. sentenza n. 12 del 4 febbraio 1970).

Fino alla promulgazione della legge 17 dicembre 1986, n. 904, dovette ritenersi lecito l'uso di tutti quegli apparecchi che potevano definirsi di « puro divertimento » e che non consentivano quindi in nessuna forma il prolungamento della partita.

In seguito a tale legge il limite del « premio » venne spostato fino alla legittimazione della « vincita massima » di tre partite.

Non vi è dubbio, infatti, che apparecchi del genere non possano non essere definiti di puro trattenimento, inteso quest'ultimo come semplice svago, puro passatempo per l'appagamento di varie esigenze, al di fuori di qualsiasi miraggio di vantaggi economici concreti; ciò perché l'uso di apparecchi del genere esclude la sussistenza degli elementi tipici del gioco: il rischio ed il fine di lucro.

Del resto la elargizione di premi anche di ben altra portata è consentita in tutti i luna park, ed agli operatori dello spettacolo viaggiante, i quali dispongono per la loro attività di una serie infinita di apparecchi che sono perfettamente leciti, che distribuiscono direttamente o comunque consentono di ottenere premi, ma che sono tuttavia ancora vietati agli operatori dell'automatico da trattenimento.

Passando ad esaminare gli aspetti psicologici del problema, occorre porre subito in rilievo che l'uso degli apparecchi in questione non sembra possa ritenersi nocivo dal punto di vista psicologico. Come ha notato esattamente il Fioramonti (« *Flippers* sì o no ? » Roma, 1965, Corsa editore) illustri precettori, autorità ecclesiastiche, istituzioni sportive e ricreative, avendo accertato che nel funzionamento degli apparecchi in questione prevale l'attività dell'agente e che l'uso di essi appare utile per scaricare la tensione nervosa e l'innata competitività di molti soggetti, gio-

vani e non giovani, e che inoltre serve anche ad esercitare il colpo d'occhio dell'agente ed attivare la sua prontezza di riflessi, dopo aver considerato che, in ultima analisi, con modica spesa si riusciva ad intrattenere in svaghi e divertimenti soggetti che diversamente e fatalmente si sarebbero indirizzati verso ambienti traviati e socialmente pericolosi, hanno adottato o consigliato l'adozione degli apparecchi automatici su larga scala.

Del resto le più moderne correnti pedagogiche ritengono che il videogioco debba necessariamente essere inserito in un progetto educativo complessivo (professor Franco Fabbroni, Roma); l'americano Greenfield sostiene che l'uso del videogioco richiede una serie di abilità complesse di tipo visuo-spaziali, quali ad esempio l'integrazione spaziale intesa come capacità di ricostruire mentalmente un ambiente, la rappresentatività dello spazio a tre dimensioni, il ribaltamento dei punti di vista, cioè riuscire a rappresentarsi un oggetto da diverse angolazioni, la memoria relativa allo spazio, l'attenzione e la memoria visiva, il ragionamento induttivo.

Il videogioco deve dunque essere considerato come un moderno strumento conoscitivo a disposizione dei giovani; non vogliamo difenderne l'abuso, naturalmente, bensì il distensivo utilizzo in un clima di sana competizione con la macchina e di confronto con le proprie possibilità: e non ci pare poco. Da questo punto di vista appaiono del tutto anacronistici anche i limiti di età che le amministrazioni comunali impongono; ma questo è un altro discorso.

In questa sede desideriamo sottolineare soltanto che tutti gli argomenti come sopra addotti consigliano di affidare la gestione di videogiochi in genere a persone ed aziende qualificate, che privilegino la professionalità e la serietà.

L'importanza del videogioco e della sala attrazioni nella società moderna assume uno spessore che non possiamo assolutamente trascurare per le varie funzioni che tale strumento assolve.

Da un punto di vista cognitivo, cioè dell'apprendimento, gli studi più moderni ne hanno sottolineato l'importanza; ma è proprio di questi giorni la notizia che un prestigioso laboratorio italiano, e cioè il Dipartimento di scienze sociali presso l'Università di Pisa diretto dal professor Massimo Ampola, ha stipulato e formalizzato con il ricordato SINDAUT-CISL un protocollo di collaborazione che deve tendere, attraverso varie iniziative e sperimentazioni scientifiche, a dimostrare l'opportunità dell'« utilizzo del videogioco quale meccanismo educativo all'interno della scuola e della famiglia ». Lo stesso SINDAUT-CISL ha organizzato e gestito direttamente un importantissimo convegno scientifico svoltosi proprio all'interno di Montecitorio il 17 giugno 1993, con la presenza di molti parlamentari ma soprattutto di importanti studiosi nel campo della neuropsichiatria infantile, della sociologia e della tecnica. Né si deve dimenticare che in una società che purtroppo va sempre di corsa non sempre i genitori hanno la possibilità di dedicare ai propri figli tutto il tempo di cui questi avrebbero bisogno; ed in una società che putroppo non ha dedicato molta attenzione ai problemi della gioventù, che spesso è senza riferimenti non solo etici in quanto mancano centri di accoglienza e luoghi di ritrovo, la sala attrazioni si trova necessariamente a svolgere una importante e delicata funzione sociale in quanto molto spesso essa è l'unico punto di incontro, e quindi una occasione di socializzazione.

Ne emerge in maniera prepotente la necessità di regolamentare questa attività assegnando una precisa connotazione, una precisa identità a coloro che ad essa si dedicano e che non è esagerato definire quindi come « operatori sociali ».

A questo punto, prima di esaminare il problema relativo al riconoscimento giuridico della categoria professionale di gestori degli apparecchi automatici da trattenimento, occorre premettere alcune considerazioni concernenti più in generale l'intervento dello Stato nel campo dell'esercizio professionale.

Come ha posto in luce uno specialista della materia, B. Cavallo (« Lo *status* professionale », 1967, vol. 2, Milano), alla base

del riconoscimento normativo degli interessi di una determinata categoria di professioni vi è la constatazione che esiste una coincidenza, totale o parziale, tra gli interessi della categoria ed i fini statuali perseguiti nel particolare settore professionale.

Il collegamento tra i fini in questione e gli interessi delle associazioni professionali può essere più o meno intenso, il che dà luogo a due distinte forme di organizzazione. Nel caso di più intenso collegamento, l'intervento dello Stato determina la nascita di uno specifico ente pubblico: il collegio o l'ordine professionale, dotati di ampia autonomia organizzativa. Nel secondo caso l'intervento statuale determina la creazione dell'albo professionale e cioè dà vita alla instaurazione di un apparato amministrativo, che provvede all'organizzazione del gruppo professionale.

Quest'ultima è la forma di organizzazione adottata con maggiore frequenza dal legislatore italiano.

Nel campo del riconoscimento delle categorie professionali devono segnalarsi linee di tendenza di carattere sociologico e linee di tendenza di carattere politico-legislativo.

Dal primo punto di vista, come è stato ripetutamente affermato dai sociologi delle professioni (vedi in Francia M. Chapoulié, G. Latrielle, M. Maurice, ed in Italia, Visentini), nelle società ad elevato grado di industrializzazione, esiste una tendenza quasi naturale delle occupazioni a « professionalizzarsi » e cioè ad organizzarsi secondo i canoni delle professioni tradizionali (cosiddette liberali). L'analisi sociologica nel settore è diretta ad individuare le condizioni che consentono ad una data occupazione di trasformarsi da « mestiere » in « professione ».

In ogni caso appare ormai del tutto superato il criterio cosiddetto della intellettualità, tradizionalmente adoperato per distinguere le professioni dai mestieri.

Questa linea di tendenza sociologica viene progressivamente recepita a livello normativo, favorita dall'evoluzione tecnologica e dal sorgere di nuove « professioni » che, con differente rilievo, si inseriscono nei diversi settori di intervento pubblico. Il processo è gradualmente agevolato anche dalla riconosciuta dilatazione dei fini perseguiti dallo Stato nelle moderne società.

Può pertanto affermarsi che specie in Italia esiste un costante indirizzo legislativo diretto ad attribuire, quando si verificano certi presupposti, la dignità di professioni liberali ad attività artigianali, ovvero a tipici mestieri. Ciò mediante la creazione di appositi albi professionali.

L'affermazione di tale politica appare chiaramente ove si esamini la recente legislazione di settore.

Sono state così riconosciute via via le professioni di spedizioniere doganale (legge 22 dicembre 1960, n. 1612), di esportatore di prodotti ortofrutticoli ed agrumi (legge 25 gennaio 1966, n. 31, modificata dal decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000), di costruttore edile (legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificata dalla legge 29 marzo 1965, n. 203), di agente e rappresentante di commercio (legge 12 marzo 1968, n. 316), di autotrasportatore di cose per conto di terzi (legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145), ed altre ancora.

Ciò premesso, non può non rilevarsi che la categoria professionale dei gestori di apparecchi automatici e semiautomatici da svago e divertimento conta ormai parecchie migliaia di soggetti ed ha assunto una posizione di rilievo dal punto di vista sociale ed economico.

Secondo i dati, quelli sindacalizzati, risultano essere proprietari o gestori di oltre 330.000 apparecchi, e si calcola che abbiano investito nel settore somme ingenti che danno lavoro a circa 80.000 addetti e – particolare non trascurabile – corrispondono al fisco circa 100 miliardi l'anno solo a titolo di imposta spettacoli ed IVA connessa, senza tenere conto del normale assoggettamento fiscale cui sono tenuti gli imprenditori.

D'altro canto, come già detto sopra, il fenomeno del divertimento è diventato socialmente rilevante, interessando sempre più vasti strati sociali e finendo per diven-

tare un fatto collettivo, un modo d'impiego generalizzato del « tempo fuori lavoro » per categorie sempre più ampie di cittadini, tanto da interessare profondamente le autorità amministrative e lo stesso legislatore.

Poiché, come già detto, rientra certamente tra i fini dello Stato sociale la protezione non soltanto del diritto al tempo libero ma anche ai mezzi di impiego di esso, può senz'altro affermarsi che esiste un interesse statuale, sia pure non fondamentale, al riconoscimento giuridico della categoria dei gestori degli apparecchi sopra menzionati, in quanto tali apparecchi costituiscono una delle forme più frequentemente ricorrenti di impiego del « tempo fuori lavoro ». Il riconoscimento potrebbe agevolmente attuarsi mediante l'istituzione di un apposito albo professionale tenuto presso ciascuna camera di commercio.

Tale albo garantirebbe, anzitutto, la formazione di una categoria di operatori del settore forniti di specifiche qualità di carattere morale e tecnico e depurerebbe inoltre la categoria dalla presenza degli « infiltrati » e cioè da coloro che occasionalmente e spesso spregiudicatamente gestiscono gli apparecchi in questione (gli « avventurieri dell'automatico »). Il carattere obbligatorio della disciplina professionale, insistentemente richiesto dalla stessa categoria, garantirebbe – in modo incisivo – il controllo e la sanzione per attività svolte in contrasto con la normativa e l'etica professionale, il che coinciderebbe non soltanto con gli interessi professionali ma anche con i fini che lo Stato deve perseguire nel settore.

In definitiva può dirsi che i tempi sono ormai maturi per l'istituzione dell'albo professionale. Peraltro, dobbiamo ricordare che nella maggioranza dei Paesi europei, tale disciplina e tale albo esistono ormai da tempo, per cui gli operatori italiani vengono a trovarsi in uno stato di inferiorità in quanto meno tutelati. La presente proposta di legge verrebbe a creare, quanto meno, una situazione equilibrata a livello europeo anche per questa significativa categoria del lavoro italiano.

È opportuno fare presente che il testo della proposta di legge che qui presentiamo non solo è stato predisposto con la collaborazione del SINDAUT-CISL, cioè di una qualificata associazione di categoria, il che significa che recepisce le istanze e le esigenze del settore, ma su tale testo già nella scorsa legislatura abbiamo registrato la adesione pressoché totale dell'altra unica organizzazione rappresentativa. Può affermarsi, quindi, che tutti i gestori italiani si riconoscono in questa proposta.

Desideriamo qui segnalare che quello dell'approvazione della legge istitutiva dell'albo professionale dei gestori è, a nostro parere, solo il primo intervento dello Stato italiano nel settore; non c'è dubbio, infatti, che la legge n. 904 del 1986, sopra citata, deve ritenersi non solo superata sul piano del costume e delle affermazioni di principio, ma è anche molto indietro rispetto al tipo di legislazione che è stata adottata nel settore stesso da quasi tutti i Paesi europei. Riteniamo pertanto equo ed importante che lo Stato italiano proceda ad un adeguamento della propria normativa in materia al livello medio europeo.

* * *

La proposta di legge è composta di nove articoli.

Nell'articolo 1 si istituisce l'albo professionale e si individuano gli apparecchi per i quali si esercita la professione in oggetto.

Nell'articolo 2 si individano le condizioni per la formazione dell'albo nazionale e degli elenchi presso le camere di commercio.

Negli articoli 3 e 4 si istituiscono le commissioni incaricate della gestione dell'albo a livello regionale e camerale. È stato giustamente valorizzato il ruolo delle organizzazioni sindacali di categoria.

Nell'articolo 5 si indicano i requisiti fondamentali per l'iscrizione nell'albo; nell'articolo 6 i requisiti per le società.

Nell'articolo 7 sono previste le disposizioni tariffarie.

Nell'articolo 8 sono indicate alcune situazioni di esclusione dall'esercizio della professione ed alcune sanzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Lo Stato riconosce la funzione sociale dell'automatico da trattenimento e sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.

2. Per automatico da trattenimento si intende l'attività svolta mediante apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici da trattenimento e da gioco di abilità e per la distribuzione di beni e servizi.

3. È istituito l'albo professionale dei gestori ed operatori di apparecchi elettronici, automatici e semiautomatici per il trattenimento, il gioco di abilità e la distribuzione di beni e servizi, installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

4. L'albo professionale di cui al comma 3 è istituito presso le regioni ed è strutturato in elenchi organizzati presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Gli apparecchi automatici di cui al comma 2, ovunque collocati, devono recare in modo ben visibile il nome del gestore o la denominazione della ditta, nonché il numero di iscrizione all'albo nazionale e nell'elenco camerale.

ART. 2.

1. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1 da parte dei gestori ed operatori di apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono tenuti, nel termine di sei mesi dalla predetta data, a presentare alla regione territorialmente competente la documentazione relativa all'attività svolta, ai fini della

valutazione, da parte degli organi competenti, della sussistenza dei requisiti richiesti per l'inserimento negli elenchi camerali e nell'albo nazionale. La documentazione può essere presentata anche per il tramite delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, legalmente costituite. Durante detto periodo di sei mesi sono sospese le domande di nuove iscrizioni all'albo professionale nazionale.

3. Al termine del periodo transitorio di cui al comma 2, dopo la formazione dell'albo professionale nazionale e degli elenchi camerali, chiunque intenda esercitare la professione di cui alla presente legge è tenuto a presentare domanda alla regione territorialmente competente corredandola della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo professionale nazionale.

4. L'iscrizione all'albo professionale nazionale abilita all'esercizio dell'attività professionale su tutto il territorio della Repubblica e, per quanto consentito dalle direttive e dai trattati comunitari, su tutto il territorio della Unione europea.

5. L'iscrizione del gestore all'albo professionale nazionale è condizione affinché all'esercente del pubblico esercizio o della sala attrazioni sia rilasciata l'autorizzazione all'installazione degli apparecchi in cui all'articolo 1. L'iscrizione all'albo professionale nazionale è altresì condizione per l'ottenimento della autorizzazione alla installazione di apparecchi in un pubblico esercizio o della autorizzazione all'esercizio di una sala attrazioni, anche nel caso in cui esercente sia lo stesso gestore.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, adotta il regolamento per la definizione dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione all'albo professionale nazionale, per la gestione dell'albo presso le regioni, per la formazione degli elenchi presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché per il funzionamento della commissione regionale, di cui all'articolo 3, e delle commissioni camerali, di cui all'ar-

ticolo 4, responsabili rispettivamente della gestione dell'albo professionale regionale e degli elenchi camerali.

ART. 3.

1. Presso ogni regione è istituita una commissione regionale composta in modo paritetico da un rappresentante della categoria dei gestori ed operatori di apparecchi automatici o semiautomatici da trattenimento, per ciascuna delle organizzazioni sindacali nazionali di settore maggiormente rappresentative, e da rappresentanti, in egual numero, della regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La commissione è presieduta da un delegato della regione, le cui decisioni prevalgono in caso di pareri contrastanti ma paritari fra i membri della commissione stessa.

2. La commissione regionale di cui al comma 1 ha il compito di ricevere le domande di iscrizione all'albo, di valutarle e di esprimersi circa l'ammissione; di decidere in ordine alle revisioni dell'albo professionale, alle cancellazioni, agli eventuali ricorsi degli interessati, trasmettendo gli esiti delle proprie decisioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi camerali.

3. La commissione regionale può esprimere pareri e formulare proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ai provvedimenti che si ritengono opportuni per la tutela della categoria, la valorizzazione dell'attività professionale e la qualificazione del comparto produttivo interessato.

4. La commissione regionale decide in ultima istanza in ordine ad ogni tipo di questione o ricorso sottoposti a valutazione da parte delle commissioni di cui all'articolo 4. Nel regolamento adottato con il decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono indicati i casi in cui la commissione regionale delibera in via definitiva ed i casi in cui deve rimettere le decisioni al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. In sede di adozione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce il codice deontologico cui deve attenersi chi esercita la professione di gestore od operatore di apparecchi automatici o semiautomatici da trattenimento. La vigilanza sulla condotta dei gestori e degli operatori compete alla commissione di cui all'articolo 4. La trasgressione ai princìpi e alle norme del codice deontologico, quando è contestata da specifici richiami e quando assume aspetti di particolare gravità, può determinare la decisione insindacabile di cancellazione dall'albo professionale nazionale da parte della commissione regionale.

ART. 4.

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è costituita una commissione per la gestione dell'elenco camerale degli iscritti all'albo professionale nazionale.

2. Le commissioni camerali sono composte in modo paritetico da un rappresentante della categoria dei gestori ed operatori di apparecchi automatici o semiautomatici da trattenimento per ciascuna delle organizzazioni sindacali provinciali o interprovinciali maggiormente rappresentative, e da tre rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le commissioni sono presiedute da un segretario nominato direttamente dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al quale spetta la decisione definitiva nel caso che all'interno della commissione emergano pareri contrastanti ma paritari.

3. Nel regolamento adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2, sono indicate le condizioni per la nomina dei membri effettivi e supplenti delle commissioni camerali, per il funzionamento delle stesse e per la gestione degli elenchi camerali.

4. Le commissioni camerali hanno il compito di tenere aggiornato l'elenco ca-

merale, di rappresentare alla commissione regionale problemi e questioni relativi alla vita ed allo sviluppo della categoria, di vigilare nel proprio ambito di competenza sul rispetto delle norme, di proporre eventuali cancellazioni dall'albo professionale nazionale alla commissione regionale, di esprimere il parere sui ricorsi, di intervenire come organo di conciliazione e di arbitrato nelle controversie insorte all'interno della categoria, di vigilare sul comportamento morale dei gestori e degli operatori affinché siano rispettati lo spirito e le disposizioni del codice deontologico della categoria professionale.

ART. 5.

1. Per l'iscrizione all'albo professionale nazionale e negli elenchi camerali, unitamente al possesso dei requisiti indicati nel regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 2, il richiedente deve comunque:

a) essere cittadino italiano, o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità europea, o cittadino straniero ma residente in Italia;

b) godere dei diritti civili;

c) non essere interdetto, inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione ovvero per delitti contro l'ordine pubblico o per gravi delitti contro la persona o il patrimonio o per delitti relativi all'uso di apparecchi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, salvo i casi in cui sia intervenuta la riabilitazione;

d) dimostrare di aver adempiuto agli obblighi scolastici;

e) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio per l'attività definita nella presente legge.

2. Gli iscritti all'albo devono rispettare, nell'esercizio della professione, un com-

portamento etico che sia coerente con gli indirizzi stabiliti nell'apposito codice deontologico della categoria e comunque improntato a princìpi di assoluta probità, dignità, prestigio, decoro, senso di responsabilità nel rapporto con gli utenti, collaborazione con le autorità locali e nazionali impegnate nella tutela e nella promozione della categoria.

3. Gli interessati devono comunicare entro sessanta giorni alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ogni variazione intervenuta negli elementi dichiarati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'albo professionale nazionale.

4. L'albo nazionale e gli elenchi camerali sono soggetti a revisione ogni tre anni.

5. L'iscrizione all'albo professionale nazionale è incompatibile con l'attività svolta in qualità di lavoratore dipendente.

ART. 6.

1. Qualora la gestione sia esercitata in forma societaria, i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante della società.

2. Le società sono tenute a comunicare, entro sessanta giorni, alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le variazioni riguardanti i loro rappresentanti.

ART. 7.

1. L'iscrizione all'albo professionale nazionale comporta il pagamento di una tariffa, da corrispondere annualmente, all'atto del rinnovo dell'iscrizione.

2. La morosità nel pagamento della tariffa di cui al comma 1 comporta, trascorsi novanta giorni dalla scadenza, la cancellazione dall'albo professionale.

3. Il pagamento di cui al comma 1 può avvenire per il tramite delle organizzazioni sindacali e di categoria.

ART. 8.

1. È fatto divieto a chi non è iscritto all'albo professionale di cui alla presente legge di gestire gli apparecchi di cui all'articolo 1.

2. È vietato a chiunque, a pena di nullità, stipulare contratti, relativi all'esercizio degli apparecchi di cui all'articolo 1, con gestori ed operatori non iscritti all'albo professionale.

3. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con una sanzione pecuniaria il cui importo è definito nel regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 2 e periodicamente aggiornato, nonché con la confisca degli apparecchi.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1303
Lire 500